

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1003)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1516)

**d'iniziativa dei deputati URSO, LEONE Raffaele, DE MARZI Fernando, TANTALO, LA-
FORGIA, DEL CASTILLO, SGARLATA e TAMBRONI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1965*

**Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica
ruolo naviganti speciale**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.